

Sentenza: 16/3/2007, n. 81

Materia: pesca marittima

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: dedotti dal ricorrente gli articoli 117, secondo comma lettere a), e) ed s), 118 primo comma e 120 primo comma Cost.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: legge Regione Toscana 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell'acquacoltura)

Esito:

- inammissibilità delle questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 comma 2 della legge regionale citata in riferimento all'articolo 117 secondo comma lettere a), e) ed s), 118 primo comma e 120 primo comma, nonché al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni;
- inammissibilità della questione di legittimità degli articoli 1 comma 1 lettera b), 3 comma 1 lettera d), 7 commi 7 lettere a) e c) e 8, 12, 13, 14 comma 1 lettera a) della legge regionale, in riferimento agli articoli 117 secondo comma, lettere a) ed e) e 120 primo comma Cost.;
- inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 2 comma 1 lettere e) ed f), 14 comma 1 lettera b), 18 e 19 della legge regionale in riferimento agli articoli 117 secondo comma lettere a) e) ed s), 118 primo comma e 120 primo comma Cost., nonché al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni;
- non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 comma 1 lettera b), 3 comma 1 lettera d), 7 commi 7 lettere a) e c) e 8, 12, 13, 14 comma 1 lettera a) della legge regionale in riferimento agli articoli 117 secondo comma lettera s) e 118 primo comma Cost. nonché al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni;
- non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 2 comma 1 lettera c), 10 e 11 della legge regionale in riferimento all'articolo 117 secondo comma lettere a) e) ed s) e 118 primo comma Cost., nonché al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.

Estensore nota: Ilaria Cirelli

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna varie disposizioni della legge regionale in commento. Un primo gruppo di censure riguarda gli articoli 1,

comma 1 lettera b) e comma 2, articolo 2 comma 1 lettere e) ed f), articolo 3 comma 1 lettera d), 7 commi 7 ed 8 , 12, 13, 14, 18 e 19.

Secondo il ricorrente tali norme, che disciplinano le licenze di pesca e le autorizzazioni per la pesca a fini scientifici nonché le modalità di esercizio della pesca marittima violerebbero, oltre a numerosi parametri costituzionali, il limite rappresentato dal dato territoriale ed il principio di leale collaborazione nei rapporti tra lo Stato e le Regioni.

Il primo profilo di doglianza risiede nella affermata violazione dell'articolo 117 secondo comma lettera a) poiché la gestione delle licenze di pesca a livello regionale non appare compatibile con l'osservanza delle regole internazionali ed europee in materia le quali, tramite il contingentamento delle licenze stesse, mirano alla salvaguardia delle risorse ittiche ed alla tutela dell'ecosistema.

In secondo luogo si rileva il contrasto delle norme ora richiamate con l'articolo 117, secondo comma lett. e) e con l'articolo 120 primo comma Cost. poiché le stesse norme riservano un trattamento più favorevole agli imprenditori ittici della regione, suscettibile di alterare la corretta e fisiologica competizione tra imprenditori del settore.

Altra violazione riguarderebbe, secondo il ricorrente, sempre l'articolo 117 secondo comma lettera s), e le competenze esclusive dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché l'articolo 118 primo comma, in quanto l'attività di pesca marittima richiede, per la sua natura, l'esercizio unitario delle funzioni amministrative, con inevitabili riflessi sulla funzione legislativa.

Un secondo gruppo di censure viene formulato, dalla difesa erariale, nei confronti degli articoli 2 comma 1 lettera c), 10 e 11 della l.r. 66/2005 che, nel riservare alla regione la determinazione della disciplina relativa all'organizzazione dei distretti di pesca, si sovrappongono ad una serie di norme statali vigenti nella stessa materia, norme adottate ai sensi dell'articolo 117 secondo comma lettera a) anche in relazione a regolamenti comunitari nonché ai sensi delle successive lettere e) ed s) dell'articolo 117 e dell'articolo 118 Cost. In particolare lo Stato deduce che le disposizioni regionali impugnate determinano una non razionale regionalizzazione della flotta di pesca, in contrasto con i parametri costituzionali ora richiamati e con l'esigenza di esercizio unitario delle funzioni di regolazione dell'attività di pesca in mare.

Infine lo Stato, in via subordinata, chiede che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale di tutte le norme impugnate nella parte in cui non rispettano il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni. Nella normativa regionale in argomento, infatti, non si prevede alcuna forma di collaborazione, né si richiama alcuna intesa con lo Stato.

La Regione Toscana chiede che le questioni di costituzionalità promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri vengano dichiarate inammissibili e comunque non fondate. Nel merito si osserva come allo Stato, ai sensi dell'articolo 117 Cost., spetta in materia di pesca, un potere d'indirizzo, di determinazione dei principi, di individuazione del nucleo minimo ed indefettibile di salvaguardia della specie ittica ed ovviamente di controllo, ma le Regioni, nel rispetto di tali criteri, indirizzi e misure di sostenibilità, possono legittimamente provvedere al rilascio delle licenze di pesca. Anche in relazione alla disciplina dei distretti di pesca, la regione, non avrebbe leso le competenze normative statali.

La Corte richiama, innanzitutto, la giurisprudenza costituzionale in materia ed in particolare la sentenza n. 213 del 2006, in cui si afferma che la pesca appartiene alla competenza residuale delle Regioni ai sensi dell'articolo 117 quarto comma Cost., ma, data la complessità e la polivalenza delle attività in cui si estrinseca, con essa possono interferire interessi eterogenei di diversa natura, statali e regionali con inevitabili riflessi sulla ripartizione di competenze legislative ed amministrative.

Ed è proprio sulla base dei principi già affermati dalla giurisprudenza costituzionale che la Consulta giudica la questione di legittimità costituzionale relativa agli articoli 1 comma 1 lettera b), 3 comma 1 lettera d), 7 commi 7 lettere a) e c) e 8, 12, 13, 14 comma 1 lettera a) della l.r. 66/2005, in parte inammissibile e in parte non fondata.

Sono inammissibili le censure formulate in riferimento all'articolo 117 secondo comma lettere a) ed e) ed all'articolo 120 Cost. in quanto formulate in modo generico, senza le richieste, specifiche, argomentazioni a sostegno delle relative doglianze.

Non è invece, secondo il giudice delle leggi, fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione alle norme ora richiamate in riferimento agli articoli 117 secondo comma lettera s) e 118 primo comma Cost. anche in ragione del limite territoriale della competenza regionale e del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.

La Corte, a tale proposito, afferma che nonostante la materia pesca sia connessa alla tutela dell'ecosistema e che sussistano esigenze di unitarietà ed uniformità ornamentali tali da richiedere l'allocazione delle funzioni amministrative a livello statale, già nella legge regionale oggetto del ricorso e nel sistema complessivo di regolamentazione della materia che essa configura, si possono individuare gli strumenti che assicurano il rispetto di tali connessioni ed esigenze.

Infatti le disposizioni regionali impugnate, relative alle licenze di pesca ed alle misure di sostenibilità dello sforzo di pesca trovano collocazione nel programma regionale per la pesca, il quale si integra necessariamente, grazie alla previsione di meccanismi che danno attuazione al principio di leale collaborazione, con il programma nazionale della la pesca. Lo Stato, sulla base di tale previsione, individua il numero complessivo e la tipologia

delle licenze concedibili, la Regione, attraverso il programma regionale, ripartisce tra le province le licenze disponibili.

Il sistema così delineato non configge con il riparto di competenze in materia come delineato dal titolo V Cost.

Le medesime considerazioni valgono, sempre secondo la Corte, per quanto concerne la questione di legittimità costituzionale sollevata in ordine alle norme regionali relative ai distretti di pesca di cui agli articoli 2 comma 1 lettera c), 10 e 11 della l.r. 66/2005.

Infine, per quanto concerne la questione di costituzionalità delle disposizioni di cui agli articoli 2 comma 1 lettere e) ed f), 14 comma 1 lettera b), 18 e 19 che coinvolgono non solo la pesca, materia di competenza residuale regionale ma anche la ricerca scientifica, rientrante nella competenza normativa concorrente, deve esserne dichiarata la inammissibilità poiché non si rinviene, da parte del ricorrente, l'indicazione di alcun elemento argomentativo a sostegno dell'illegittimità costituzionale delle disposizioni stesse.